

Il Co.N.U.E.R. – R.L.S pone all'attenzione dei R.L.S. dell'Università e della Ricerca la proposta del seguente Regolamento, espressione dei lavori dell'ultima sessione del III Convegno Nazionale RLS.

I partecipanti al Convegno hanno ritenuto che tale documento debba costituire base utile per giungere alla stesura definitiva del REGOLAMENTO QUADRO NAZIONALE RLS che sottoporremo in seguito all'attenzione del Ministro Università e Ricerca.

In considerazione di esigenze diverse delle varie Sedi, che non hanno potuto presentare propri emendamenti, riteniamo utile mantenere aperta la discussione fino al 30 settembre p.v., per accogliere ulteriori suggerimenti e giungere ad un Documento ancor più largamente condiviso e rappresentativo delle varie realtà.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI _____

Art. 1 – Elezione o Designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati RLS) è stabilito dal Contratto Collettivo Quadro ARAN del 10/7/96 Parte prima Paragrafo II, ma può essere incrementato da appositi accordi di Contrattazione decentrata e deve comunque comprendere almeno un membro del personale docente.

I RLS possono essere: a) designati oppure b) eletti a suffragio universale diretto e con voto segreto;

a -In caso di designazione le OO.SS. comunicano le designazioni in sede di Contrattazione Decentrata per la loro approvazione; il numero delle designazioni attribuite a ciascuna delle OO.SS. presenti in Ateneo, è stabilito seguendo il criterio della rappresentatività, ed in particolare con i seguenti passaggi:

1. somma delle deleghe di personale docente e tecnico-amministrativo;
2. calcolo della percentuale di rappresentanza sul totale degli iscritti;
3. media fra la percentuale del punto 2 e quella ottenuta nelle ultime votazioni RSU;
4. i valori decimali vengono arrotondati per eccesso se $>$ di 0,5 o in difetto se $=$ o $<$ di 0,5, garantendo comunque almeno un RLS per O.S. presente nella Contrattazione Decentrata

la designazione va approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle RSA (RSU più un membro di ogni OO.SS. ammessa alla contrattazione decentrata)

b -In caso di elezione hanno diritto al voto e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato individuati fra tutto il personale di ruolo (docente e tecnico-amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro.

I RLS sono eletti contestualmente alla RSU.

I RLS possono essere indicati fra i candidati RSU (1) o proposti su liste separate (2).

1. I candidati proposti quali RLS sono indicati specificamente tra i candidati presentati per l'elezione della RSU. Qualora i candidati a RLS (tutti o in parte) non risultino eletti nella RSU, i componenti della RSU procedono, entro trenta giorni, a designare al loro interno i RLS fino a raggiungere il numero complessivo stabilito; comunque i componenti della RSU procedono, entro trenta giorni, a designare un RLS aggiuntivo scelto fra il personale docente.
2. La presentazione delle liste per i RLS e le votazioni seguiranno le modalità previste per le elezioni RSU; le liste devono comprendere anche membri del personale docente, se nessuno di questi ultimi viene eletto i componenti della RSU procedono, entro trenta giorni, a designare un RLS aggiuntivo scelto fra il personale docente.

La durata dell'incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile.

I nominativi dei RLS eletti o designati sono comunicati formalmente al Datore di Lavoro dalla RSU entro 30 giorni.

Il Datore di Lavoro comunica tempestivamente agli Organi di Vigilanza, agli organi di governo dell'Università, ai responsabili delle strutture, nonché a tutto il personale, i nominativi dei RLS.

Art. 2 - Formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'Amministrazione garantisce ai RLS un'adeguata e specifica formazione mediante l'organizzazione di corsi all'interno dell'Università e la partecipazione a convegni, congressi e corsi esterni. In tale ultima ipotesi è previsto il normale trattamento di missione.

Art. 3 - Attribuzioni.

I RLS oltre quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 626/94, svolgono le seguenti funzioni:

- verificano l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori e collaborano con proposte ed osservazioni all'adozione dei necessari interventi correlati all'insorgenza di rischi nuovi per qualità ed intensità per i quali si rendano necessarie apposite valutazioni;
- presentano all'Amministrazione:
 - segnalazioni di situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori, osservazioni e richieste alle quali l'Amministrazione è tenuta a dare risposta entro 10 giorni lavorativi;
 - informazioni su eventuali denunce presentate alle autorità competenti in relazione ad accertate violazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro;
- pur essendo quello della formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro un compito specifico del Datore di lavoro (v. art.22 D.Lgs. 626/94), operano per la divulgazione delle conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché sui rischi delle attività e

sulle relative misure di prevenzione e protezione, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza;

- frequentano i corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- garantiscono il segreto sui processi lavorativi ed i programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
- garantiscono riservatezza, discrezione e anonimato nei confronti di chiunque si rivolga loro nell'esercizio del mandato.

Art. 4 - Diritto di accesso

Il RLS eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare alle strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.

Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicato RSPP) o loro delegati; in tali casi verrà redatto, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, verbale degli esiti della visita e/o dell'intervento.

I RLS hanno facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Datore di Lavoro, ogniqualvolta da essi ritenuto necessario; hanno altresì facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.

I RLS devono essere invitati a partecipare a tutti i sopralluoghi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che L'Amministrazione ritenga opportuno effettuare.

- **Attività programmata, o programmabile:** i RLS comunicano formalmente al Datore di Lavoro e per conoscenza al Responsabile di struttura, con almeno 48 ore di anticipo, l'intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al RSPP o suo delegato.
- **Attività non programmabili:** in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, RLS e RSPP o suo delegato, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e protezione il "verbale di constatazione irripetibile" che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure istituzionali partecipanti al sopralluogo. In caso di procedimento giudiziario il verbale di cui sopra diviene parte integrante del fascicolo relativo all'incidente, come "prova provata".
- **Attività con richiesta di accesso a documentazione:** qualora l'attività dei RLS richieda l'accesso a documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura, tenuto conto di quanto previsto al punto IX "*Informazione e documentazione aziendale*" del Contratto collettivo quadro sottoscritto il 10 luglio 1996 in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il <<rapresentante per la sicurezza>>,,.

Art. 5 - Convocazione.

La convocazione dei RLS per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6 - Consultazione.

I RLS devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall'Amministrazione in merito a:

1. valutazione dei rischi;
2. individuazione, programmazione e conseguente realizzazione di interventi anche edilizi e verifica degli stessi;
3. designazione degli addetti al servizio di prevenzione;
4. designazione degli addetti al prevenzione incendi;
5. designazione degli addetti al primo soccorso sanitario;
6. piani di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e qualsivoglia altra misura di prevenzione idonea a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,;
7. specifica formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

I RLS hanno facoltà di esprimere proposte e opinioni sulle materie oggetto di consultazione che devono essere recepite in un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti presenti alla consultazione.

I RLS devono essere convocati in occasione di visite o interventi degli organi di controllo (A.S.L., VV.F., etc.).

Art.7- Informazione

L'Amministrazione fornisce tutte le informazioni e le documentazioni inerenti la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione a tutela del personale nonché degli studenti e di chiunque operi legittimamente per conto e nell'ambito delle strutture universitarie.

Dette informazioni includono gli elenchi aggiornati dei Preposti e degli Addetti delle diverse strutture, tutte le informazioni relative alle caratteristiche generali delle suddette strutture ed alle peculiari attività che vi si svolgono limitatamente agli aspetti riguardanti l'igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché alle macchine, impianti, materie prime utilizzate, sostanze tossiche, condizioni di igiene ambientale, micro-clima, rumore, eventuale presenza di amianto nei luoghi di lavoro, analisi dei rischi, registro degli infortuni.

L'Amministrazione trasmette inoltre ai RLS tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di sicurezza, salute, prevenzione ed igiene.

Art. 8 - Espletamento delle funzioni.

L'Amministrazione provvede a fornire mezzi, strumenti e materiali adeguati all'espletamento dell'attività dei RLS.

Per l'attuazione di verifiche, misure ed accertamenti i RLS potranno avvalersi dell'ausilio di personale e strumentazione delle strutture, previo assenso dei Responsabili delle strutture medesime.

L'Amministrazione, per garantire l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, assicura ai RLS tutti gli strumenti tecnici necessari fra cui:

1. utilizzo di idonei locali,
2. disponibilità di armadi e scrivanie,
3. uso del servizio di posta interna e del servizio fotocopie
4. idonee attrezzature e supporti informatici, collegamento internet, possibilità di creare e gestire un sito web, possibilità di inviare comunicazioni ai lavoratori (e-mail o posta interna);
5. un numero telefonico con segreteria telefonica e un fax, riservandosi di verificarne l'uso corretto;
6. materiale di cancelleria e di consumo collegato all'attività e all'uso delle attrezzature in dotazione con approvvigionamento presso l'Economato.

Verrà inoltre istituito un capitolo di bilancio dal titolo "Funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione", sul quale graveranno:

1. le spese documentate sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; che saranno rimborsate a piè di lista in base ai criteri ed ai parametri previsti dal vigente regolamento per le missioni;
2. le spese sostenute dai RLS per la partecipazione a qualificati convegni e congressi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 9 - Permessi retribuiti.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per l'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs.626/94 ai punti a), e), f), h), m), n) ed o) utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 100 ore annue per ogni Rappresentante. L'effettiva utilizzazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo, deve essere comunicata formalmente entro tre giorni dal RLS al Datore di Lavoro.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dello stesso articolo non viene utilizzato il predetto monte ore e le corrispondenti attività sono considerate effettivo orario di lavoro.

Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l'Amministrazione in relazione ad accertate esigenze di maggiore presenza e di intervento dei RLS, previa contrattazione integrativa. Il tempo complessivamente utilizzato dai RLS per svolgere la propria funzione, nonché per la formazione, si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti, compresa l'attribuzione di tutte le indennità del trattamento economico accessorio eventualmente legate alla presenza.

Sarà prevista una integrazione delle ore e dell'attività di formazione ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni rilevanti, di carattere tecnico o normativo, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, comunque, in occasione dell'insorgenza di nuovi rischi, o dell'evoluzione di quelli esistenti, nonché della disponibilità di nuovi dispositivi di protezione.

Per assicurare continuità di funzionamento, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare un monte ore di lavoro straordinario più elevato alle strutture presso le quali prestano servizio i RLS. Tale assegnazione deve essere fatta solo a seguito di una richiesta del Responsabile della struttura.

Art. 10 - Tutela.

I RLS non debbono subire pregiudizio alcuno, discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si devono applicare le stesse tutele previste dalla Legge sulle rappresentanze sindacali.

Art. 11 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e al Contratto collettivo quadro sugli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/1994 riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.